

10 16578



Consorzio per le AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

623/F23

DECRETO DIRIGENZIALE N. 08 /DA del 11 GEN 2019

Oggetto: - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n° 29/16 del G.d.P. di Floridia - Medilink s.r.l. c/ CAS.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che in data 28/12/2018 è stato notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane da parte dell'Agenzia dell'Entrate di Noto (Sr), la cartella di pagamento n° 2016/007/sc/000000029/0/002 per imposta di Registro dell'importo complessivo di € 217,50 derivante dalla Sentenza del G.d.P. di Floridia n° 29/16 emessa a favore della Medilink s.r.l., che si allega;

Che tale pagamento di € 217,50, richiesto con l'avviso di liquidazione di cui al punto precedente è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi la condanna del CAS ;

Che il pagamento della somma di € 217,50 deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e quindi entro il 25/02/2019;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di che trattasi al fine di evitare ulteriori spese;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Impegnare la somma di € 217,50 al capitolo 122 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Liquidare, tramite Modello F 23 predeterminato allegato e compilato, l'importo di € 217,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Noto (Sr) da effettuare entro il termine del 25/02/2019.

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANE
Impegno n. 363 Atto 8 del 2019
Importo € 217,50
Disponibilità Cap. 122 Bil. 2019
Messina 14-1-19 Il Funzionario

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2016/007/SC/000000029/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA
UFFICIO TERRITORIALE DI NOTO (TX5)

II DIRETTORE

PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

avverte

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN
CONTRADA SCOPPO 98122 MESSINA (ME)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione

ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000029/2016

DEL 15/04/16 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI FLORIDIA

e per i seguenti motivi:

OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DPR 131/1986.
NEL CASO DI SPECIE TRATTANDOSI DI PROVVEDIMENTO CHE RECA CONDANNA AL PAGAMENTO SOMME SI APPLICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 LETTERA B DELLA TARIFFA PARTE 1 ALLEGATA AL D.P.R. 131/86, L'IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO CON ALIQUOTA DEL 3% SULLA BASE IMPONIBILE DI EURO 1.714,00 COSÌ COME STABILITO DAL GIUDICE NEL DISPOSITIVO.
L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA DOVUTA, AI SENSI DELL'ART. 41 C.2 D.P.R. 131/86 NON PUÒ ESSERE INFERIORE ALLA MISURA FISSA DI EURO 200,00 COME STABILITO DALL'ART. 26 D.L. 104/2013
CAUSA TRA: MEDILINK S.R.L. /
CONSORZIO AUTOSTRADE SIC.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	17,50
	TOTALE DOVUTO	217,50 EURO

20 NOV. 2018

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 29733
del 28-12-2018 Sez. A



IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
CORRADO PUZZO

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

Corrado Puzzo

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
24 DIC. 2018		
DIR. GEN.	<input checked="" type="checkbox"/>	D.A.T.E.

CONT.

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Angelo Buscema
Provvedimento di delega prot. n. 1192 del 11 MAG. 2018

Avv. CARLA VITA

Via Corinto n. 5

96100 SIRACUSA (SR)

Part. IVA: 01791470899



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

SIRACUSA

Il Giudice di Pace di Siracusa, Nunzio Currao, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr 143/14 R.G. (ruolo di Floridia), avente ad oggetto
"condannatorio", promossa dalla società MEDILINK s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, sig. Tino Renato, P.Iva 01605900891,
con sede in Floridia via san Martino nr 58, elettivamente domiciliata in
Siracusa via Corinto nr 5, presso lo studio dell'avvocato Carla Vita,

- attore -

contro

Consorzio per le autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in Messina a, contrada Scoppo,

- convenuto contumace -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27 maggio 2014 e depositato in
cancelleria in data 08 ottobre 2014, la società istante ha chiesto la condanna
del consorzio per le autostrade siciliane al risarcimento dei danni subiti dal
veicolo di proprietà della società Medilink in data 24 agosto 2013 lungo
l'autostrada Catania-Messina, con direzione di marcia verso Messina -

In citazione esponeva che il giorno 24.08.2013, alle ore 14.30, l'autovettura,
di proprietà della Medilink, Honda CRV 2.2 i-CTDi 16 V Advance, targata
DT 203LK, procedeva lungo il tratto autostradale Catania-Messina con
direzione di marcia verso Messina -

COPIA

N. 29/16 SENT.

N. 143/14 RG.

N. 224/16 REP.

N. CRON. Sentenza nr

Depositata il

Redatta scheda il

Il Cancelliere

PR. 55.

CAS ENTRATA		
- 2 MAG. 2016		
DA	DTG	DTE

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 11262
del 02-05-2016 Sez. A



Esponeva ancora che il veicolo, condotto nell'occasione dal signor Andrea Tino che viaggiava in compagnia della signora Valeria Corbino.

Esponeva altresì che durante il tragitto, entrando nella galleria non illuminata di Parrino, prima dell'uscita per Roccalumera, veniva improvvisamente colpita dalla caduta dall'alto di blocchi di materiale cementizio (intonaco, calcinacci e cemento) -

A seguito di quanto prima, il veicolo subiva rilevanti danni tra cui alcune crepature evidenti sul tettuccio in vetro del veicolo -

Chiedeva, pertanto, la condanna del consorzio al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.714,86 -

Il Consorzio, benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace -

Espletata l'istruttoria, e auditi i testimoni, alla udienza del 25 marzo 2016, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione per la sentenza -

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e meritevole di attenzione -

E' pacifico che la Pubblica Amministrazione è tenuta alla manutenzione delle strade e alla vigilanza dei beni di cui dispone, così come è obbligata al rispetto delle norme tecniche e delle norme che impongono la comune diligenza al fine del rispetto di una norma primaria costituita dal "neminem laedere" (art. 2043 cc) in forza della quale la P.A. è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale.

Per come insegnano i Giudici della Cassazione *"per aversi la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cc della p.a. per i danni riportati dall'utente della strada occorre la sussistenza della insidia rappresentata da una situazione*

di pericolo occulto, in quanto non visibile e non prevedibile, consegue da detto presupposto la responsabilità e la colpa dell'Ente mentre non doveva l'utente provare il comportamento colposamente omissivo della soc. Autostrade per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia pur avendone avuto notizia. Eventualmente era l'Ente che doveva provare che l'incidente era evitabile per una diversa condotta di guida Va all'uopo, evidenziata la circostanza che, una volta provata la esistenza della insidia, è implicitamente provata la colpa della soc. convenuta che quale concessionaria dell'autostrada è tenuta a mantenerla in condizioni tali da escludere la sussistenza della insidia stessa rappresentata, ripetesi, dalla presenza di un pericolo invisibile ed imprevedibile” -

Corte Cassazione Sez III sentenza 30-07-2002 n. 11250

Nel caso all'esame parte attorea ha fornito prova che lungo il tratto autostradale Catania-Messina, all'interno della Galleria Parrino, si sono verificati distacchi di calcinacci che hanno provocato danni al veicolo -

Il teste Corbino Valeria, che viaggiava sul veicolo, non ha avuto esitazioni ne riferire che “l'auto all'interno della galleria è stata colpita da qualcosa caduta dal tetto della Galleria causando danni alla vettura” -

Identica conferma si è avuta con l'altro teste Tino Andrea -

Risulta provato anche il danno quantificato in euro 1.714,86 -

La produzione in giudizio degli scontrini fiscali rilasciati dalla società autostradale dimostra anche la circostanza e il fatto storico del viaggio -

La domanda va pertanto accolta -

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo -

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e condanna il consorzio autostrade siciliane s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della società Medilink.
s.r.l., in persona del suo legale rappresentante della complessiva somma di
euro 1.714,86-

Condanna ancora parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in complessivi euro 750,00, oltre spese generali, CPA ed Iva come
per legge

Così deciso in Siracusa 15 APR 2016

Il Cancelliere
dott.ssa Daniela Rapisarda

Il Giudice di pace

Nunzio Currao

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 APR 2016
IL

Il Cancelliere
dott.ssa Daniela Rapisarda